



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 7 dicembre 2021, n. 240, sui sindaci delle Città metropolitane: il legislatore deve garantire il diritto di voto ai cittadini;
2. Corte cost., 7 dicembre 2021, n. 236, sul blocco dei pignoramenti nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale per l'emergenza da Covid-19.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

3. Cons. Stato, Ad. plen, 9 dicembre 2021, n. 22, sul criterio della *vicinitas* ai fini della legittimazione ad impugnare i singoli titoli edilizi;
4. Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8150, il trasferimento del militare, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, rientra nel *genus* degli ordini militari ed è sottratto alla disciplina legale a tutela del c.d. *whistleblowing*.
5. Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2021, n. 8035, legittimo il provvedimento di destituzione del funzionario infedele a conclusione di un giudizio disciplinare intrapreso e definito prima dello svolgimento del processo penale;
6. Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2021, n. 8033, sugli obblighi di bonifica in capo ad eredi, persone fisiche, titolari di imprese inquinanti ed esclusione di responsabilità per la p.a. che ha rilasciato le autorizzazioni (mai contestate) ad esercitare imprese inquinanti;
7. T.a.r. per l'Emilia Romagna, sez. I, 6 dicembre 2021, n. 997, giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta del consorzio di affiancamento all'impresa esecutrice subentrata dell'operatore economico originariamente designato quale impresa esecutrice e colpita da interdittiva antimafia;
8. T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 3379, sull'intervento adesivo non autonomo.

Consiglio di Stato – Pareri

9. [Cons. Stato, sez. I, 7 dicembre 2021, n. 1847](#), parere sul regime della prescrizione applicabile al diritto vantato da Agea per il recupero di indebite erogazioni;
10. [Cons. Stato, sez. I, 2 dicembre 2021, n. 1821](#), parere sulle informazioni e comunicazioni antimafia; ratio delle *white list*.

Normativa ed altre novità di interesse

11. [Legge 3 dicembre 2021, n. 205](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Entrata in vigore del provvedimento: 8 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 291 del 7 dicembre 2021).

(1)

Corte costituzionale

La Corte costituzionale si pronuncia sui sindaci delle Città metropolitane: il legislatore deve garantire il diritto di voto ai cittadini.

[Corte costituzionale, sentenza 7 dicembre 2021, n. 240, Pres. Coraggio, Red. Petitti](#)

L'attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell'ente nei confronti degli elettori. Spetta però al legislatore, e non alla Corte costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane.

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla riforma degli enti di area vasta varata nel 2014 con la legge Delrio, e sulle corrispondenti norme della Regione Siciliana, secondo cui il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva, poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio. Le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Catania sono state dichiarate inammissibili perché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del Legislatore.

La Corte costituzionale ha tuttavia evidenziato come la normativa attualmente vigente «non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale» circa l'uguaglianza del voto dei cittadini e la responsabilità politica del vertice della Città metropolitana. La necessità di un riassetto normativo del settore, si legge nella sentenza, è dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del fallimento del referendum costituzionale del 2016, ha reso «del tutto ingiustificato» il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.

(2)

La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legislazione emanata nell'ambito dell'emergenza da Covid-19 che dispone un'ulteriore proroga del blocco dei pignoramenti in favore degli enti del servizio sanitario nazionale.

[Corte costituzionale, sentenza 7 dicembre 2021, n. 236, Pres. Coraggio, Est. Petitti](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che, nonostante l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e la possibilità di ricalibrare su di essa la

programmazione di cassa, l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, ha prorogato la misura in danno dei creditori per un intero anno senza alcun aggiornamento della valutazione comparativa tra i loro diritti giudizialmente accertati e gli interessi dell'esecutato pubblico.

In tal modo, gli effetti negativi della protrazione del "blocco" delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori, tra i quali pure possono trovarsi anche soggetti cui è stato riconosciuto un risarcimento in quanto gravemente danneggiati nella salute o operatori economici a rischio di espulsione dal mercato.

Costituzionalmente tollerabile *ab origine*, la misura è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il diritto di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. nonché, al contempo, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo esecutivo.

Il protratto sacrificio imposto ai creditori sul piano della tutela giurisdizionale avrebbe potuto essere ricondotto a conformità con i parametri costituzionali ove fosse stata approntata una tutela alternativa di contenuto sostanziale.

La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(3)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sul criterio della *vicinitas* ai fini della legittimazione ad impugnare i singoli titoli edilizi.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 dicembre 2021, n. 22 – Pres. Patroni Griffi, Est. Simonetti](#)

Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della *vicinitas*, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.

L'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; l'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini

dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

Ha ricordato l'Alto consesso che con specifico riferimento alla *vicinitas*, in ambito edilizio-urbanistico - dove la "qualificazione" dell'interesse del terzo può farsi discendere in ultimo dall'art. 872 c.c., dopo l'abrogazione dell'art. 31 della legge urbanistica ad opera dell'art. 136, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 - il discorso va ora ricondotto entro gli schemi generali ricavabili dal c.p.a.

Il ragionamento intorno all'interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega quindi necessariamente all'utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall'effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, riprendendo quanto in precedenza accennato al punto 2, a fronte di un intervento edilizio *contra legem* è rinvenuto in giurisprudenza, non senza una serie di varianti, nel possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. Si può discutere se tali beni siano il risultato della scomposizione di un unico interesse per così dire riassuntivo, quello alla qualità dell'insediamento abitativo (espressione presente già nella sentenza 523 del 1970), o se debbano essere considerati per forza atomisticamente, sull'assunto che non sarebbe dato un interesse inerente all'insediamento abitativo come tale.

Il riferimento al godimento dell'immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico (v., ancora da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 6130 del 2021).

Ha aggiunto l'Alto consesso che l'interesse ad agire dovrebbe ad esempio escludersi nei casi in cui il titolo edilizio impugnato fosse affetto da vizi solamente formali o procedurali, sicuramente emendabili, quand'anche ne fosse possibile l'annullamento, quindi senza che a tale annullamento possa seguire l'applicazione di una qualunque sanzione; o, ancora più in radice, laddove al rilascio illegittimo del titolo edilizio non fosse poi seguita alcuna attività e nel frattempo fosse maturato il termine di decadenza del permesso.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(4)

Il trasferimento del militare, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, rientra nel *genus* degli ordini militari.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 6 dicembre 2021, n. 8150 – Pres. Castriota Scandenberg, Est. Volpe](#)

Il trasferimento del militare, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, rientra nel *genus* degli ordini militari e ad essi non si applicano, ex art. 1349 c.m., le garanzie della legge n. 241 del 1990. In tale ambito, le esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale prevalgono su quelle relative ai benefici di cui all'art. 33 comma 5 l. n. 104 del 1992 e non trovano applicazioni le disposizioni a tutela del c.d. *whistleblowing*. Il carattere vessatorio del trasferimento deve essere provato da chi agisce in giudizio.

(5)

La IV sezione dichiara legittimo il provvedimento di destituzione del funzionario infedele a conclusione di un giudizio disciplinare intrapreso e definito prima dello svolgimento del processo penale.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 dicembre 2021, n. 8035 – Pres. Poli, Est. Gambato Spisani](#)

In applicazione dei principi stabiliti dall'Adunanza plenaria, con la sentenza n. 1 del 29 gennaio 2009, la sospensione del procedimento disciplinare va disposta solo quando l'azione penale sia stata esercitata a norma del codice di procedura vigente, ed anche nel caso in cui la p.a. stessa abbia provveduto a denunciare i fatti. Nel caso di specie, il procedimento disciplinare si era già concluso con la destituzione del 19 marzo 2009 quando l'azione penale venne esercitata ai sensi dell'art. 405 comma 1 c.p.p.

(6)

La IV sezione si pronuncia sugli obblighi di bonifica in capo ad eredi persone fisiche titolari di imprese inquinanti ed esclude la responsabilità dell'amministrazione per il rilascio di autorizzazioni (mai contestate) ad esercitare imprese inquinanti, e dei soggetti che abbiano conferito legalmente rifiuti nei siti da bonificare.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 dicembre 2021, n. 8033 – Pres. Poli, Est. Lamberti](#)

L'inquinamento è materialmente causato da chi esercita fisicamente, nell'area, "un'attività economica, commerciale o imprenditoriale", non dall'ente che tale attività abbia, a monte, eventualmente autorizzato, ovviamente nel rispetto dei limiti di legge *ratione temporis* vigenti. La responsabilità della contaminazione si appunta in capo a chi quella scarica

abbia gestito e controllato materialmente, non a chi di quella discarica, come utente, si sia semplicemente servito, conferendovi i rifiuti. E la responsabilità si trasmette agli eredi: proprio secondo il principio comunitario “chi inquina paga”, se ad inquinare è stato anche il *de cuius* (irrilevante se la condotta inquinante sia avvenuta prima del 1997, stante l’originario rilievo costituzionale del bene ambiente), coloro che gli sono subentrati *in universum jus* sono personalmente tenuti alla bonifica.

(7)

Il T.a.r. dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta del consorzio aggiudicatario di affiancamento all’impresa esecutrice subentrata dell’operatore economico originariamente designato quale impresa esecutrice e colpita da interdittiva antimafia, motivata dal venir meno dell’interdittiva per effetto dell’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.

[T.a.r. per l’Emilia Romagna, sezione I, sentenza 6 dicembre 2021, n. 997, Pres. Migliozi, Est. Amovilli](#)

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’opposizione manifestata dalla stazione appaltante alla comunicazione, da parte di un consorzio aggiudicatario di una gara pubblica, di “affiancamento” di un operatore economico originariamente designato quale impresa esecutrice e colpita da interdittiva antimafia, all’impresa esecutrice subentrata, motivata dal venir meno dell’interdittiva per effetto dell’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.

Ha ricordato la Sezione che la stazione appaltante deve verificare che l'impresa designata sia "in possesso dei prescritti requisiti di idoneità" di partecipazione alla gara (art. 48, comma 18, d.lgs. n. 50 del 2016) e che "la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata" (art. 48, comma 19, d.lgs. n. 50 del 2016). È pertanto dirimente accertare se in tale ambito, ricadente nella piena fase di esecuzione del contratto d'appalto, la verifica di spettanza della stazione d'appaltante assuma il carattere di una mera presa d'atto del tutto vincolata oppure se concreti l'esercizio di un vero e proprio potere autoritativo al cospetto del quale il consorzio (e la ricorrente) possa vantare la lesione di interessi legittimi la cui cognizione è devoluta ex art. 133, comma 1, lett. e) n. 1 c.p.a. al g.a.

Ritiene il Collegio che il predetto potere, incentrato sulla verifica del possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. in capo all'impresa designata all'esecuzione, abbia senz'altro natura autoritativa.

E' infatti indubbio che in sede di verifica dei requisiti generali o morali, oggi disciplinata dal citato art. 80, la stazione appaltante eserciti un potere tipicamente autoritativo con significativi ambiti di discrezionalità amministrativa come, ad esempio, nell'ipotesi di cui al comma 5, lett. c), in tema di apprezzamento di "un grave illecito professionale" (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2020, n. 7471) o di cui al comma 7 in tema di c.d. *self cleaning* (Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2020, n. 7685) o ancora di cui al comma 5, lett. a), in tema di apprezzamento della "gravità" delle infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(8)

Il T.a.r. si pronuncia sull'intervento adesivo non autonomo.

[T.a.r. per la Sicilia, sezione II, sentenza 6 dicembre 2021, n. 3379, Pres. Maisano, Est. Commandatore](#)

È preclusa alla parte che ha proposto un “intervento adesivo non autonomo” (definito anche “intervento dipendente” o “intervento accessorio”), poiché priva di legittimazione a ricorrere, la possibilità di promuovere un giudizio di ottemperanza per l’attuazione della sentenza favorevole alla parte adiuvata.

Consiglio di Stato – Pareri

(9)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regime della prescrizione applicabile al diritto vantato da Agea per il recupero di indebite erogazioni.

[Consiglio di Stato, sezione I, 7 dicembre 2021, n. 1847 – Pres. Torsello, Est. Tucciarelli](#)

La Agea, quale soggetto titolare di funzioni di agente pagatore specificamente disciplinate dal legislatore, è in grado di fare valere il proprio diritto al recupero degli importi indebitamente erogati a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Guardia di finanza in ordine all’esito dell’accertamento e controllo.

Ha ricordato la Sezione che riguardo al *dies a quo* del termine di prescrizione va prioritariamente considerato il contenuto dell’art. 2935 c.c., secondo cui

“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Merita rammentare che, sul tema della decorrenza del termine prescrizionale, secondo la giurisprudenza prevalente (v. *ex multis* Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2009, n. 15991, e da ultimo, Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2018, n. 26269) l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto.

E' dunque necessario affrontare l'interrogativo se, nella vicenda oggetto dell'odierno ricorso straordinario, sussistano elementi di supporto alla decorrenza del termine prescrizionale per fare valere il diritto di AGEA al recupero dell'erogazione indebitamente attribuita, dalla data di comunicazione del rapporto della Guardia di finanza, quale condizione giuridica condizionante la possibilità di fare valere il credito.

Sul punto merita osservare che AGEA costituisce ente pagatore delle erogazioni relative alla politica agricola comune. L'art. 33 (Disposizioni per gli organismi pagatori) del d.lgs. n. 228 del 2001 prevede che i procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

La disposizione attribuisce, in particolare, uno specifico rilievo alle attività proprie degli organismi di accertamento e di controllo (quale la Guardia di finanza) che risultano costituire le fonti privilegiate da cui l'organismo pagatore (AGEA) viene a conoscenza di eventuali cause di sospensione delle erogazioni e, nel caso, procede poi alla restituzione dell'indebitato. La disposizione non può che essere intesa quindi – per quanto qui rileva – quale fondamento che configura la possibilità giuridica per AGEA di fare valere il proprio credito, in conseguenza dell'accertamento e controllo preliminare di altri organismi, come si è verificato con la Guardia di finanza.

(10)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle informazioni e comunicazioni antimafia; *ratio* delle *white list*.

[Consiglio di Stato, sezione I, 2 dicembre 2021, n. 1821 – Pres. Torsello, Est. Neri](#)

Il diniego di iscrizione nella *white list* provinciale presenta identica *ratio* delle comunicazioni interdittive antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione (sul punto, Cons. Stato, sez. I, parere 21 settembre 2018 n. 2241). Questo Consiglio ha stabilito inoltre che “le disposizioni relative all'iscrizione nella c.d. *white list* formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le misure antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che, come

chiarisce l'art. 1, comma 52-*bis*, della l. n. 190 del 2012 introdotto dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 conv., con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, "l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta". Ha altresì avvertito l'interprete che "l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della c.d. *white list* e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di c.d. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia ..." (Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 492). In ordine al rapporto tra questi due sottosistemi, è pacifico in giurisprudenza che il diniego di iscrizione nella *white list* costituisce una determinazione conseguente e di natura vincolata rispetto alla misura interdittiva antimafia, tanto che non occorre la previa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'articolo 10 bis, l. n. 241 del 1990; è altrettanto pacifico che l'iscrizione nella *white list* è ricollegata ad un'attività istruttoria della medesima tipologia e contenuto di quelle previste per le informative antimafia e, anche in questo caso, è stabilita la necessità di un aggiornamento periodico degli elementi che evidenziano tentativi di infiltrazione mafiosa, con conseguente sussistenza di un obbligo di provvedere, in capo all'Amministrazione, in ordine alla revisione di tali procedimenti.

Normativa ed altre novità di interesse

(11)

[Legge 3 dicembre 2021, n. 205](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per

l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Entrata in vigore del provvedimento: 8 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 291 del 7 dicembre 2021).